

Gestore della crisi: dott. Giuseppe Cannarozzo (OCC Commercialisti Palermo)



SEZIONE IV CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice

CCII, depositata in data 16 settembre 2026, da

[illegible]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentati dagli avv.ti Alessandro Alfonso del Foro di
Torino e Matteo Messina del Foro di Palermo;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente della Sezione in data 17 settembre 2026;

visti i chiarimenti depositati dai proponenti il 23 settembre 2026;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

Lette la relazione allegata al ricorso e la relazione integrativa allegata ai chiarimenti redatte dal professionista nominato, con funzioni di gestore della crisi, dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo- dott. Giuseppe Cannarozzo - contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;

ritenuta l'ammissibilità della procedura di composizione della crisi proposta congiuntamente da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII, *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento"*



quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune", con la precisazione che "le masse attive e passive rimangono distinte" (comma 2);

osservato, in particolare, che nel caso di specie, lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine comune dall'inadempimento delle obbligazioni, aventi titolo nel contratto di mutuo stipulato con la Banca 24-7 S.p.A. (oggi, per effetto di successive fusioni e cessioni, GROGU SPV S.r.l.);

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che, in seno al ricorso introduttivo, è stata indicata la pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. R.G. Es. 439/2024 del Tribunale di Palermo, con riferimento alla quale è stata chiesta la sospensione ex art. 70, comma 4, CCII;

ritenuta l'opportunità, inoltre, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, nonché il divieto per quest'ultimo di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

rammentato, infine, che, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione esclusivamente per le somme dovute a titolo di oneri di riscossione, mentre la legittimazione per i crediti iscritti a ruolo spetta ai corrispondenti enti impositori (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 29 aprile 2022; Trib. Mantova, decr. dell'11 aprile 2022 nel proc. n. 1/2022 R.G.; Trib. La Spezia, 9 aprile 2019; Trib. Bologna, Sez. IV, decr. del 24-27 aprile 2018 nel proc. n. 5798/2015 R.G.);

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it;



DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori all'indirizzo PEC risultante dai registri di cui all'art. 10, comma 1, CCII o all'indirizzo PEC comunque trasmesso al gestore, così come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

DISPONE

la sospensione, sino all'esito del presente procedimento, della procedura esecutiva immobiliare n. R.G. Es. 439/2024 del Tribunale di Palermo;

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista – sentiti i debitori – riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi ai proponenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Giuseppe Cannarozzo, a cura della Cancelleria.

Si comunichi.



Palermo, 23 settembre 2026.

Il giudice delegato

Angela Notaro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Angela Notaro, *in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.*
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.

